

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 maggio 2010, n. 094/Pres.

**Regolamento recante norme di definizione della composizione e del funzionamento dell'Osservatorio regionale per la finanza locale di cui all'articolo 45, comma 3, della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1.**

Art. 1

*(Istituzione dell'Osservatorio e dell'Ufficio di segreteria)*

1. È istituito, presso la Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, l'Osservatorio regionale per la finanza locale di cui all'articolo 45, comma 3 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1, con sede in Udine.

2. L'attività di segreteria è assicurata dal Servizio finanza locale della Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza.

Art. 2

*(Composizione)*

1. L'Osservatorio di cui all'articolo 1 è costituito da sette componenti.

2. Fanno parte dell'Osservatorio:

- a) il Direttore centrale della Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, o suo delegato, con funzioni di Presidente;
- b) tre esperti designati dal Consiglio delle autonomie locali;
- c) tre esperti designati dalla Giunta regionale.

3. Possono essere nominati componenti dell'Osservatorio di cui alle lettere b) e c):

- a) docenti universitari, esperti in finanza pubblica;
- b) dirigenti di pubbliche amministrazioni in quiescenza, esperti in finanza pubblica;
- c) funzionari di enti locali, responsabili di servizi finanziari;
- d) altri soggetti in possesso di comprovata esperienza in materia di finanza locale.

Art. 3

*(Nomina e durata in carica dei componenti esterni)*

1. Il Consiglio delle autonomie locali e la Giunta regionale designano i componenti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), entro trenta giorni dalla richiesta dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali.

2. Entro i successivi trenta giorni l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali provvede con proprio decreto alla nomina dei componenti dell'Osservatorio.

3. Qualora per qualsiasi causa si verifichi la vacanza di uno dei componenti, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali provvede, con proprio decreto, alla sostituzione secondo le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.

4. I componenti esterni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c) durano in carica tre anni, a decorrere dalla data del decreto di nomina.

#### Art. 4 *(Gettoni di presenza)*

1. Ai componenti esterni di cui all'articolo 3, spetta per ogni seduta dell'Osservatorio, un gettone di presenza pari ad euro 100,00. Gli stessi sono equiparati, ai fini del trattamento di missione, ai dipendenti regionali con qualifica di dirigente.

#### Art. 5 *(Funzionamento)*

1. L'Osservatorio regionale per la finanza locale si riunisce presso la sede di Udine.

2. Il Presidente rappresenta l'Osservatorio, convoca l'organismo, modera e dirige la discussione durante le sedute.

3. L'ordine del giorno delle sedute viene predisposto dalla Segreteria in relazione agli argomenti segnalati dalla Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, in base alle esigenze di programmazione regionale.

4. La convocazione, insieme con l'ordine del giorno e la documentazione connessa, è trasmessa a ciascun componente in via informatica tre giorni prima della data prevista per la seduta.

5. Partecipano alle sedute dell'Osservatorio il Direttore del Servizio finanza locale o suo delegato. Un dipendente del Servizio finanza locale svolge la funzione di segretario verbalizzante.

6. Possono prendere parte alle riunioni dell'Osservatorio funzionari designati dalla Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie.

7. Su invito del Presidente, in relazione agli argomenti trattati, possono prendere parte alle riunioni anche altri soggetti.

8. Nei primi mesi dell'anno, l'Osservatorio predispone il programma annuale dell'attività, sulla base delle priorità indicate dall'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali.

9. Entro marzo di ogni anno, il Presidente trasmette all'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, una relazione sulle risultanze delle rilevazioni riguardanti l'attività finanziaria degli enti locali della regione affinché questi provveda a quanto disposto dall'articolo 45, comma 5 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1.

Art. 6  
*(Abrogazione)*

1. È abrogato il regolamento emanato con Decreto del Presidente della Regione 18 settembre 2006 n. 0280.